

Pubblicato il 22/10/2024

N. 00409 ~~2024~~ REG.PROV.CAU.  
N. 01416/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Terza)**

**Il Giudice delegato**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1416 del 2024, proposto da  
Leal Odv, Opia Odv e Federazione Pro Natura Etc, in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosaria Loprete,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata  
e difesa dall'avvocato Giulietta Magliona, con domicilio digitale come da PEC da  
Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Ispra e Ministero dell'Agricoltura della Sovranità e delle Foreste, non costituiti in  
giudizio;

***e con l'intervento di***

***ad opponendum:***

Federazione Italiana della Caccia e Federcaccia della Regione Piemonte, in persona

del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  
Comprensorio Alpino To 2 Alta Valle Susa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Scaparone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della deliberazione della Giunta Regionale 27.05.24 n. 19-8636 di Approvazione del calendario Venatorio regionale per la stagione 2024/2025 e delle relative istruzioni operative supplementari, dell'Allegato A, B e C e della DGR 121/2024/XII del 09.08.2024 con oggetto: Legge n. 157/1992, articolo 18. Legge regionale n. 5/2018, articolo 13. Approvazione delle modifiche al calendario venatorio 2024/2025 di cui alla DGR n. 19-8636 del 27 maggio 2024, in adeguamento alle novità introdotte dal decreto legge n. 63/2024, convertito nella legge n. 101/2024, recante modifiche alla deliberazione del 27.05.2024;
- della determinazione dirigenziale n. 369/A1601C/2024 del 17.05.2024;
- della DGR 2-121/2024/XII del 09.08.2024 con oggetto: Legge n. 157/1992, articolo 18. Legge regionale n. 5/2018, articolo 13. Approvazione delle modifiche al calendario venatorio 2024/2025 di cui alla DGR n. 19-8636 del 27 maggio 2024, in adeguamento alle novità introdotte dal decreto legge n. 63/2024, convertito nella legge n. 101/2024, venivano apportate modifiche al piano venatorio approvato con la precedente delibera del 27.05.2024
- di ogni altro atto, precedente, successivo o comunque connesso con quello qui impugnato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto il decreto il decreto cautelare *ante causam* n. 373 del 5 ottobre 2024 con cui

il Tribunale ha precisato che *“la concessa sospensione riguarda ... le sole specie pernice bianca, moretta, coturnice e fagiano di monte”*;

Rilevato che, in base a una sommaria delibazione propria della presente fase, la domanda cautelare – nella parte in cui insiste per la sospensione totale dei provvedimenti impugnati (ed in particolare della deliberazione della Giunta Regionale n. 19-8636, pubblicata sul BUR in data 30.05.2024), in ragione della mancanza del piano faunistico venatorio regionale e dell’asserita mancata sottoposizione del calendario venatorio alla preventiva valutazione di incidenza limitatamente ai siti Natura 2000 – non appare assistita dal necessario *fumus boni iuris*, atteso che il ricorso risulta notificato soltanto in data 18.10.2024 e che i vizi dedotti non traggono origine dalla sopravvenuta conoscenza dell’allegato C del calendario venatorio, recante osservazioni della Regione al parere di Ispra;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 61, comma 5, cod. proc. amm., la misura cautelare accordata con il citato decreto cautelare *ante causam* *“in ogni caso ... perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa”* e che il provvedimento di accoglimento, *“fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte previamente notificata”*;

Rilevato che la Federazione Italiana della Caccia e Federcaccia Piemonte hanno richiesto la revoca del decreto *ante causam* n. 373/2024 con memoria depositata in data 21.10.2024;

Considerato che non risulta notificata alcuna istanza di parte finalizzata a ottenere la revoca o la modifica del decreto cautelare *ante causam* n. 373/2024;

Ritenuto, quindi, di confermare la statuizione del decreto *ante causam* in ordine alla sospensione della caccia limitatamente alle specie ornitiche pernice bianca, moretta, coturnice e fagiano di monte;

Ritenuto di respingere, ai sensi dell’art. 53 cod. proc. amm., l’istanza di abbreviazione dei termini formulata dagli interventori *ad opponendum*;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche con riguardo alle sole specie pernice bianca, moretta, coturnice e fagiano di monte.

Per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare è fissata la camera di consiglio del 19 novembre 2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino il giorno 22 ottobre 2024.

**Il Giudice delegato  
Alessandro Cappadonia**

IL SEGRETARIO